



CITTA' DI BIELLA

SETTORE: SETTORE 7 POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE 2023/2024

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 07/12/2023

VISTE le disposizioni fornite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-8048 del 12.12.2018, avente ad oggetto “*Legge regionale n.28/99, art. 14, comma 2. Fissazione della date di inizio delle vendite di fine stagione.*” con la quale, in conformità all’accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/3/2011, sono state fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione e sono state fornite le indicazioni per il coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della L.R. n. 28/99;

PRESO ATTO di quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi in data 21.11.2023;

VISTA la Comunicazione della Regione Piemonte, Prot. 858/04.12.2023, pubblicata 05.12.2023, con la quale viene comunicato che la data di inizio dei saldi invernali per l’anno 2023 – 2024, decorrerà da venerdì 5 gennaio 2024, per una durata di otto settimane, **ricordando il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi, ai sensi dell’articolo 14bis della succitata legge regionale;**

Visto l’art. 15, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l’art. 14, 14-bis e 15 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

DISPONE

che le vendite di fine stagione del periodo invernale nell’anno 2023 - 2024 sono regolate come segue:

1. il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo estivo è fissato:
da venerdì 5 gennaio 2024 a venerdì 1 marzo 2024
2. l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento;
3. ai sensi dell’Art. 14 bis della L.R. 12 Novembre 1999, n. 28 e s.m.i. nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le “vendite sottocosto”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco

CORRADINO CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa